

STATUTO

AGORA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TRANI BA VIA S.C. CAPOZZI 40

Numero REA: BA - 537848

Codice fiscale: 07170710722

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 16-03-2011 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO

TITOLO I

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

ART. 1

E' costituita la Società Cooperativa Sociale, con la denominazione:

"AGORA' SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE".

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal Titolo VI del Codice Civile e dalle leggi speciali sulla Cooperazione, si applicano, in quanto compatibili e ricorrendone i presupposti di legge, le norme sulle società a responsabilità limitata.

Ove detti presupposti vengano meno, il presente statuto con decisione dei soci adottata ai sensi di legge, dovrà essere adeguato alla normativa sulle società per azioni, in quanto compatibile, ai sensi dell'art.2519 del Codice Civile.

La cooperativa ha sede in **Trani**, all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art.111 ter disp.att. del codice civile.

L'organo amministrativo può trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune di Trani.

Spetta invece all'assemblea deliberare la istituzione di sedi secondarie ed operative o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

La durata è fissata al **31 dicembre 2025**, salvo proroga con deliberazione assembleare.

ART. 2

La Cooperativa, nel rispetto dei requisiti mutualistici e secondo quanto previsto dalla Legge 8 novembre 1991 n.381, ha il seguente scopo:

favorire, attraverso il lavoro, la crescita professionale e umana delle persone, che l'attuale struttura sociale costringe ai margini.

E' preciso impegno della cooperativa di rientrare nella categoria delle cooperative a mutualità prevalente come definite dall'art.2512 del Codice Civile e, pertanto, così come prevede l'art.2514 del Codice Civile, si impone:

a) Il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) Il divieto di remunerare gli strumenti finanziari (se la loro emissione diventi possibile in base al presente statuto ed alla legge ed in quanto siano effettivamente emessi) offerti in sottoscrizione ai soci in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) Il divieto di distribuire le riserve fra i soci;

d) L'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazio-

ne.	
<u>ART. 3</u>	
Le attività della Cooperativa che costituiscono l'oggetto sociale sono le seguenti:	
- Promozione di servizi di assistenza domiciliare;	
- Gestione di centri di aggregazione sociale per minori, anziani, persone diversamente abili;	
- Realizzazione di una casa famiglia per situazioni in condizione di fragilità sociale, psicologica e fisica;	
- Realizzazione e gestione di centri ippico, sportivi e ricreativi per minori e famiglie;	
Organizzazione di corsi di formazione professionale;	
Promozione e gestione di un'agenzia di collocamento per l'impiego al fine di sostenere la ricerca di prima occupazione e l'inserimento di persone svantaggiate;	
- Realizzazione di un'agenzia per il sostegno e la cura psicologica delle persone;	
- Gestione di un centro per la mediazione familiare e di uno sportello per l'orientamento sociale;	
- Promozione di attività e iniziative per il tempo libero, la cultura ed il turismo sociale responsabile;	
- Organizzazione e gestione di scuole per l'infanzia primaria e secondaria di primo e secondo grado in possesso del riconoscimento di parità secondo le vigenti leggi in materia;	
- Organizzazione e gestione di centri, servizi e strutture per minori, adulti, anziani e diversamente abili quali comunità familiari, educative, di pronta accoglienza, alloggio, gruppo appartamento, socio-riabilitative, centri diurni;	
- Comunità alloggio per madri con figli a carico;	
- Centri aperti polivalenti per minori, adulti, diversamente abili e anziani;	
- Organizzazione e gestione di fattorie didattiche;	
- Gestione di un punto di segretariato sociale;	
- Realizzazione di servizi di assistenza domiciliare ADE e A-DI;	
- Realizzazione di un centro di ricerca sociale;	
- Realizzazione di servizi di animazione di strada ed educativa territoriale;	
- Promozione di un'agenzia e di uno spazio per la produzione teatrale e cinematografica;	
- Promozione di un laboratorio di arti sceniche e scenografiche;	
- Servizi di manutenzione e gestione di aree verdi;	
- Assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;	
- Servizi di asili nido; assistenza diurna per minori disabili;	
- Attività creative, artistiche e di intrattenimento;	
- Creazioni artistiche e letterarie;	
- Gestione di strutture artistiche;	
- Attività di gestione biblioteche, archivi, musei ed altre	

	attività culturali;	
	- Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili;	
	- Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali;	
	- Gestione di impianti sportivi;	
	- Gestione di stadi;	
	- Gestione di altri impianti sportivi;	
	- Palestre;	
	- Attività ricreative e di divertimento;	
	- Parchi di divertimento e parchi tematici;	
	- Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali;	
	- Altre attività di intrattenimento e di divertimento n.c.a.;	
	- Allevamento di animali;	
	- Coltivazione agricole associate all'allevamento di animali;	
	- Attività di supporto alla produzione animale;	
	- Attività dei maniscalchi;	
	- Lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi;	
	- Produzione di prodotti da forno e farinacei;	
	- Produzione di pane; prodotti di pasticceria fresche;	
	- Produzione di pasti e piatti pronti (preparati, conditi, cucinati e confezionati)	
	- Confezione di camicie, T-shirt, corsetteria e altra biancheria intima;	
	- Industria del legno e dei prodotti in legno sughero;	
	- Fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio;	
	- Fabbricazione di elementi da costruzione in metallo;	
	- Fabbricazione di strutture metalliche e di parti di strutture;	
	- Fabbricazione di strutture metalliche e legno (tettoie, pergolati, manufatti, case in legno, recinti, stalle ecc. ecc. e parti assemblate di strutture);	
	- Fabbricazione di porte, finestre e loro telai, imposte e cancelli metallici;	
	- Fabbricazione di strutture metalliche per tende da sole, tende alla veneziana e simili;	
	- Fabbricazione di prodotti di elettronica di consumo audio e video;	
	- Fabbricazione di apparecchi per la riproduzione e registrazione del suono e delle immagini;	
	- Fabbricazione di mobili per ufficio e negozi;	
	- Fabbricazione di mobile;	
	- Altre industrie manifatturiere;	
	- Riparazione e manutenzione di prodotti in metallo(portoni, finestre, porte blindate e assimilati);	
	- Fabbricazione di giochi e giocattoli in legno e nuove materie;	
	- Trattamento e smaltimento di rifiuti non pericolosi; produzione di compost;	

	- Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili;	
	- Posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate;	
	- Rivestimento di pavimenti e di muri;	
	- Tinteggiatura e posa in opera di vetri;	
	- Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici;	
	- Realizzazione di coperture;	
	- Altri lavori specializzati di costruzione;	
	- Pulizia a vapore, sabbiatura e attività simili per pareti esterne di edifici;	
	- Altre attività di lavori specializzati di costruzione;	
	- Commercio al dettaglio;	
	- Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari;	
	- Commercio al dettaglio di pane;	
	- Commercio al dettaglio di bevande;	
	- Commercio al dettaglio di latte e di prodotti lattiero - caseari;	
	- Commercio al dettaglio di articoli culturali e ricreativi;	
	- Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici;	
	- Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio;	
	- Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli;	
	- Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video;	
	- Commercio al dettaglio di oggetti d'arte di culto e di decorazione, chincaglieria e bigiotteria;	
	- Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti;	
	- Commercio al dettaglio ambulante di prodotti alimentari e bevande;	
	- Alberghi e strutture simili;	
	- Alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni;	
	- Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence, alloggio connesso alle aziende agricole;	
	- Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte;	
	- Ristorazione con somministrazione; ristorazione connessa alle aziende agricole;	
	- Fornitura di pasti preparati servizio mensa;	
	- Bar e altri esercizi simili senza cucina;	
	- Attività di produzione e post-produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi;	
	- Attività di registrazione sonora e di editoria musicale;	
	- Noleggio di attrezzature sportive e ricreative;	
	- Pulizia generale (non specializzata) di edifici;	
	- Servizi di disinfestazione;	
	- Cura e manutenzione del paesaggio (inclusi parchi, giardini e aiuole);	
	- Organizzazione di convegni e fiere;	
	- Corsi sportivi e ricreativi;	
	- Formazione culturale; corsi di danza; altra formazione culturale;	

	turale;	
	- Strutture di assistenza residenziale per persone affette da ritardi mentali, disturbi mentali o che abusano di sostanze stupefacenti;	
	- Strutture di assistenza residenziale per anziani e disabili;	
	- Gestione di mense, pizzerie e gelaterie;	
	- Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli;	
	- Noleggio attrezzatura per le attività dello spettacolo e del tempo libero;	
	- Vendita e fornitura impianti e attrezzature per lo spettacolo e tempo libero;	
	- Realizzazione di servizi per lo spettacolo e tempo libero e intrattenimento;	
	- Attività nel campo della regia;	
	- Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche;	
	- Produzione di beni indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze;	
	- Produzione di servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze;	
	- Fornitura e realizzazione di servizi di manutenzione idraulici, in ferro, elettrici e falegnameria;	
	- Agenzia di viaggi e trasporto;	
	- Raccolta e riciclaggio di rifiuti;	
	- Realizzazione di servizi di guardiania per monumenti e strutture pubbliche e private;	
	- Fornitura arredo urbano scolastico e privato;	
	- Gestione di sale cinematografiche;	
	- Promozione e realizzazione di eventi e di attività sportive;	
	- Gestione parcheggi pubblici e privati;	
	- Gestione di servizi elaborazione dati;	
	- Ideazione e promozione di campagne pubblicitarie;	
	- Realizzazione di manufatti pubblicitari;	
	- Attività di editoriali;	
	- Attività di elaborazione grafica.	
	La Cooperativa potrà svolgere qualunque attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria, necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque direttamente attinenti ai medesimi, con esclusione delle operazioni di cui alle leggi 2 gennaio 1991 n.1, 5 luglio 1991 n.197 e 1 settembre 1993 n.385.	
	A titolo esemplificativo potrà:	
	- assumere partecipazioni, purché non finalizzate al successivo collocamento, stante la riserva di cui alla Legge 5 luglio 1991 n.197;	
	- dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi associativi e consortili;	
	- concedere avalli cambiari e fidejussori finalizzati al con-	

	seguimento delle attività contenute nell'oggetto sociale;	
	- concorrere a gare di appalto;	
	- raccogliere prestiti da soli soci per destinarli esclusivamente al conseguimento delle attività contenute nell'oggetto sociale;	
	- erogare prestiti ai soci per necessità familiari, di studio, e di malattia, nei limiti del regolamento interno.	
	La società potrà avvalersi di ogni e qualsiasi agevolazione legislativamente prevista anche a livello comunitario.	
	TITOLO II	
	SOCI	
	<u>ART. 4</u>	
	Il numero dei soci è illimitato, ma non potrà essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.	
	Possono essere soci le persone fisiche che accettano e perseguono i fini della cooperativa, nonché i soggetti socialmente svantaggiati come meglio indicati all'art.4 della legge n.381/91, i quali ultimi devono costituire almeno il 30% dei soci lavoratori della cooperativa.	
	Possono, inoltre, essere soci le persone giuridiche e gli Enti che abbiano scopi sociali analoghi o affini a quelli della cooperativa, nonché scopi culturali, di formazione professionale e ricreativi secondo le modalità del regolamento interno.	
	E' prevista la presenza di soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente.	
	I soci volontari sono iscritti in una sezione speciale del libro soci. Il loro numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci. Tutti i rapporti tra cooperativa e soci sono regolamentati così come previsto dalla Legge 8 novembre 1991 n.381.	
	<u>ART. 5</u>	
	Chi desidera diventare socio della cooperativa dovrà farne domanda scritta al consiglio di Amministrazione contenente:	
	a) indicazione del nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza, codice fiscale per le persone fisiche e denominazione sociale, numero di iscrizione nel Registro Imprese e nazionalità per le persone giuridiche ed indicazione della categoria nella quale intendono essere iscritti;	
	b) indicazione del contributo che intende dare per il raggiungimento degli scopi sociali;	
	c) l'ammontare della quota che intende sottoscrivere;	
	d) dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	Il Consiglio di Amministrazione delibera sull'accoglimento della domanda dopo aver accertato l'esistenza dei requisiti di cui all'art.4 o sul rigetto della domanda con relativa motivazione.	
	<u>ART. 6</u>	
	I soci sono obbligati:	
	- a sottoscrivere e versare almeno una quota sociale;	

	- all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	- a partecipare alle attività sociali conferendo il proprio lavoro o prestando collaborazioni utili al raggiungimento degli scopi sociali.	
	TITOLO III	
	SOCI SOVVENTORI	
	<u>ART. 7</u>	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente Statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci finanziatori, di cui all'art. 2526 cod. civ.	
	Rientrano in tale categoria anche i soci sovventori disciplinati dall'art.4 della legge 31 gennaio 1992, n.59 nonché le azioni di partecipazione cooperativa di cui agli art. 5 e 6 della stessa legge n. 59.	
	Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, ai soci sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento.	
	I conferimenti dei soci sovventori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della cooperativa.	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore non inferiore né superiore ai limiti di legge.	
	I versamenti delle azioni sottoscritte dai soci sovventori da liberarsi in denaro dovranno essere effettuati nei termini da stabilirsi dal Consiglio di amministrazione.	
	Le azioni sono emesse su richiesta del socio altrimenti la qualità di socio sovventore è provata dall'iscrizione nel libro dei soci.	
	Salvo contraria disposizione adottata dall'Assemblea in sede di emissione dei titoli, le azioni dei soci sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.	
	Il socio finanziatore che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di amministrazione il proposto acquirente ed il Consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio provvederà ad indicarne altro gradito. Decorso il predetto termine, il socio sarà libero di vendere al proposto acquirente.	
	Salvo contraria disposizione adottata dall'Assemblea in sede di emissione dei titoli, il socio sovventore, ad eccezione delle azioni di socio sovventore e delle azioni di partecipazione cooperativa, non può trasferire i titoli ai soci ordinari.	

ART. 8

L'Assemblea stabilisce:

a) l'importo complessivo delle azioni sottoscrivibili dai soci sovventori;

b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo Amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote;

il termine minimo di durata del conferimento;

d) gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni;

e) i diritti patrimoniali in caso di recesso;

A tutti i detentori delle azioni di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle azioni che siano soci cooperatori spetta un voto.

I soci sovventori persona giuridica nella domanda di ammissione, sottoscritta dal legale rappresentante, indicano la persona fisica delegata alla partecipazione dell'assemblea.

I voti complessivamente attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea. Qualora, per questo motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portato.

Ai soci sovventori in considerazione dell'interesse che essi hanno nell'attività sociale, è riservata la nomina di almeno un amministratore e un sindaco effettivo e supplente nonché di un liquidatore in caso di scioglimento della Cooperativa.

Tale nomina sarà deliberata a maggioranza dei voti spettanti ai soli soci finanziatori.

ART. 9

A favore dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa il privilegio opera comunque in misura non superiore a due punti percentuali rispetto alla remunerazione delle azioni dei soci cooperatori stabilita dall'Assemblea ordinaria dei soci.

La remunerazione delle azioni sottoscritte dai soci cooperatori, in qualità di soci finanziatori, non può essere superiore a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi dalla lettera a) dell'art. 2514 cod. civ..

La delibera di emissione di cui all'art. 11 comma 1, può stabilire in favore delle azioni destinate ai soci finanziatori l'accantonamento di parte degli utili netti annuali a riserva divisibile, in misura proporzionale al rapporto tra capitale conferito dai soci finanziatori medesimi e patrimonio netto.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdita non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei soci finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle azioni dei soci cooperatori.

	In caso di scioglimento della Cooperativa, le azioni di socio finanziatore hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto a quelle dei soci cooperatori, per il loro intero valore. Ai fini della determinazione del valore delle azioni al socio sovventore recedente spetta il rimborso del capitale conferito al valore nominale e rivalutato a norma dell'art.7 comma 2 della legge 31 gennaio 1992, n.59.
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 cod. civ., ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea a norma del precedente articolo.
	TITOLO IV
	RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE - MORTE - SCIoglimento
	<u>ART. 10</u>
	I soci cessano di appartenere alla società per recesso, decadenza, esclusione, per causa di morte o per scioglimento nel caso di persone giuridiche.
	<u>ART. 11 - RECESSO</u>
	Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere il socio che:
	a) abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
	b) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.
	Nel caso di socio lavoratore, salvo diversa e motivata decisione dell'organo amministrativo l'ulteriore rapporto di lavoro instaurato con il socio, si risolve di diritto a far data dalla comunicazione di recesso.
	Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.
	<u>ART. 12 - DECADENZA</u>
	La decadenza è pronunciata dal consiglio di Amministrazione nei confronti del socio che non avendo richiesto il recesso:
	a) abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
	b) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.
	<u>ART.13 - ESCLUSIONE.</u>
	L'esclusione è pronunciata dall'Assemblea nei confronti del socio:
	a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto e del regolamento adottato ed alle deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali;
	b) che, senza giustificato motivo e pur dopo formale sollecitazione, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società;
	c) che svolga attività in contrasto, in proprio o in concorrenza con quella della cooperativa.
	<u>ART. 14</u>
	I soci receduti, decaduti ed esclusi, hanno il diritto al rimborso delle quote di capitale da essi effettivamente versate

la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo.

Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito, si matura allo scadere dei centottanta giorni dall'approvazione del predetto bilancio.

ART.15 - DECESSO - SCIoglimento

In caso di morte del socio, il diritto degli eredi al rimborso della quota effettivamente versata si matura nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo, allo scadere dei centottanta giorni dall'approvazione del bilancio di esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte;

La persona giuridica che ha proceduto allo scioglimento ha diritto al rimborso della quota versata nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo.

I soci receduti, decaduti, esclusi, gli eredi del socio defunto e le persone giuridiche, che hanno proceduto allo scioglimento, dovranno richiedere in forma scritta il rimborso entro e non oltre l'anno dalla scadenza dei 180 giorni sopraindicati.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto e quelle comunque non rimborsate, saranno devolute al fondo di riserva.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE

ART. 16

Il patrimonio sociale è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da:

- dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote ciascuna di valore non inferiore né superiore ai limiti di legge;

- dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nei Fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;

b) dal fondo di riserva, formato con i residui di gestione di cui all'art.15 e con le quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti, decaduti o esclusi ed agli eredi o legatari dei soci defunti ed alle persone giuridiche;

c) da eventuali fondi di riserva straordinari;

d) da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa al fine di essere impiegata negli scopi sociali;

e) dal fondo di riserva legale, formato con gli utili netti annuali, nella misura non inferiore alla percentuale minima stabilita dalla legge, ai sensi dell'art.2545 quater del Codice Civile;

f) dalla eventuale riserva per l'acquisto delle proprie quote cedute dai soci sovventori.

g) da eventuali altri fondi di riserva speciale costituiti in conformità a norma di legge.

ART. 17

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società col suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote sottoscritte.

Le quote sociali non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, nè essere cedute senza l'autorizzazione dell'Organo amministrativo ai sensi dell'art.2530 del Codice Civile e con le modalità previste nel medesimo articolo.

TITOLO VI

RISTORNI - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

ART. 18

Il bilancio riflette l'esercizio sociale dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno e deve essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio o quando particolari esigenze, relative alla struttura ed all'oggetto della società e secondo quanto disposto dal codice civile lo richiedano entro centottanta dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il Consiglio di Amministrazione deve redigere la relazione al bilancio, che deve contenere, tra l'altro, specificatamente i criteri seguiti per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere di cooperativa sociale a mutualità prevalente della società.

Ove ne sussistano le condizioni, l'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, in materia di ristorno ai soci, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali - in via generale - debbono considerare:

- il rispetto del principio di parità di trattamento;
- il rispetto delle norme stabilite per le cooperative a mutualità prevalente.

La ripartizione dei ristorni ai soci cooperatori, è consentita solo dopo che siano state effettuate le destinazioni degli utili di cui alle precedenti lettere a), b), c) ed f).

L'Assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio, ai sensi di legge:

- a) in danaro;
- b) mediante aumento gratuito del valore delle quote sociali sottoscritte e versate.

ART. 19

Alla fine dell'esercizio sociale l'assemblea che approva il bilancio delibera sui risultati della gestione destinando i residui netti come segue:

- a) non meno del 30% al fondo di riserva ordinaria;
- b) una quota non inferiore al 3% ai fondi mutualistici per la

		promozione e lo sviluppo della cooperazione ai sensi della Legge 31 gennaio 1992 n.59 e successive modifiche ed integrazioni;
		c) ad eventuali dividendi in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
		d) alla remunerazione degli strumenti finanziari (se la loro emissione diventi possibile in base al presente statuto ed alla legge ed in quanto siano effettivamente emessi) offerti in sottoscrizione ai soci in misura non superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
		e) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei casi e nei limiti previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n.59, che sarà eventualmente attribuita in presenza di utili; e comunque in misura compatibile con quanto previsto per le cooperative a mutualità prevalente;
		f) alla eventuale riserva per l'acquisto delle azioni proprie cedute dai soci sovventori;
		g) ad eventuale ripartizione dei ristorni, nei limiti secondo le previsioni stabiliti dalle leggi vigenti in materia;
		h) la restante parte ad eventuale fondo di riserva straordinaria o ai fondi di riserva speciale;
		l'eventuale avanzo sarà destinato a scopi di natura sociale e mutualistica;
		Fatti salvi gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni dei soci sovventori ai sensi del precedente art. 12, e le altre destinazioni obbligatorie ai sensi di specifiche norme del presente statuto, l'Assemblea può altresì deliberare che, in deroga alle disposizioni dei precedenti commi, la totalità dei residui attivi, al netto della quota pari al 3% per cento da devolversi a Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, venga devoluta al fondo di riserva ordinaria.
		TITOLO VII
		ORGANI SOCIALI
		<u>ART. 20</u>
		Sono organi della cooperativa:
		a) l'Assemblea dei soci;
		b) il Consiglio di Amministrazione;
		c) il Collegio Sindacale;
		<u>ART. 21 - ASSEMBLEA DEI SOCI</u>
		La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi mediante consegna di lettera a mano e sottoscrizione per ricevuta contenente l'ordine del giorno, il luogo e la data della prima e della seconda convocazione che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima convocazione.
		La convocazione deve giungere agli interessati, al domicilio risultante dal libro dei soci, almeno otto giorni prima della data fissata.
		Sarà tuttavia valida l'assemblea tenuta anche senza convoca-

	zione e senza opposizione alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno quando a stregua di legge sia totalitaria.	
	L'assemblea è convocata dal presidente del consiglio di amministrazione e può riunirsi anche fuori della sede sociale, purchè in Italia.	
	<u>ART. 22</u>	
	L'assemblea:	
	- approva il bilancio;	
	- procede alla nomina delle cariche sociali;	
	- delibera sulle responsabilità degli amministratori e dei sindaci;	
	- approva il regolamento interno;	
	- delibera sull'esclusione dei soci;	
	- delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori.	
	Essa ha luogo, per l'approvazione del bilancio, almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ed eccezionalmente entro i centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio stesso.	
	L'assemblea si riunisce, inoltre, quante altre volte il consiglio di amministrazione lo crede necessario o ne sia fatta richiesta da un quinto dei soci oppure dal collegio sindacale, se nominato.	
	In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonchè sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci, mediante delibera assembleare:	
	a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;	
	b) la nomina dell'Organo Amministrativo;	
	c) la nomina nei casi previsti dalla legge dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale ;	
	d) le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;	
	e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nello statuto o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;	
	f) lo scioglimento della società, la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.	
	<u>ART. 23</u>	
	In prima convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti la metà più uno dei soci aventi il diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti. Le deliberazio-	

	ni, sia in prima che in seconda convocazione, sono prese a maggioranza assoluta di voti di soci presenti all'assemblea. Sono fatte salve inderogabili disposizioni di legge, che prevedono quorum più elevati.	
	In questi casi i dissenzienti o assenti hanno il diritto di recedere dalla società. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla cooperativa dai soci presenti all'assemblea non oltre 3 (tre) giorni dalla chiusura di questa, e dai soci non intervenuti non oltre 15 (quindici) giorni dalla data della pubblicazione della deliberazione.	
	<u>ART. 24</u>	
	Per le votazioni si procederà con voto palese.	
	<u>ART. 25</u>	
	Nelle assemblee hanno il diritto al voto i soci che risultino iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni. Ciascun socio, cooperatore o sovventore, ha un solo voto qualunque sia il numero delle quote sottoscritte. Il socio impossibilitato ad intervenire all'assemblea può rilasciare delega ad altro socio che non sia amministratore o dipendente della società; ogni delegato non può rappresentare più di due soci; le dette deleghe dovranno essere rilasciate per iscritto e rimanere conservate agli atti della società.	
	<u>ART. 26</u>	
	L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione, o in sua assenza, da un socio eletto dall'assemblea stessa. La nomina del segretario è fatta dagli intervenuti all'assemblea. Il segretario può essere non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto dal notaio. Anche il verbale redatto dal notaio deve essere trascritto nel libro delle assemblee.	
	<u>ART. 27 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</u>	
	La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione. Il consiglio di amministrazione è composto da un numero variabile da 3 (tre) a 9 (nove) membri eletti fra i soci dall'assemblea, che ne determina il numero. Gli amministratori durano in carica tre esercizi, fino alla approvazione del bilancio di esercizio successivo, sono sempre rieleggibili e sono dispensati dal prestare cauzione. Essi eleggono tra loro il Presidente ed un Vice-Presidente.	
	<u>ART. 28</u>	
	Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce tutte le volte che egli lo riterrà utile, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno la metà più uno dei consiglieri. La convocazione deve essere effettuata mediante consegna di lettera a mano e sottoscrizione per ricevuta e dovrà giungere non meno di cinque giorni prima dell'adunanza; nei casi d'urgenza, a mezzo di telegramma in modo che i consiglieri ed i sindaci effettivi, questi ultimi se nominati, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.	

	Le modalità delle votazioni sono stabilite dallo stesso consiglio, le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; a parità di voti prevale il voto del Presidente.	
	<u>ART. 29</u>	
	Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, fatta eccezione per quelli che per legge e per statuto sono di esclusiva competenza dell'assemblea.	
	Spetta pertanto, fra l'altro, a titolo esemplificativo al consiglio di amministrazione:	
	a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;	
	b) redigere i bilanci consultivi ed eventualmente preventivi;	
	c) compilare i regolamenti interni previsti dallo statuto;	
	d) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti alle attività sociali;	
	e) curare l'ammissione, il recesso, la decadenza dei soci;	
	f) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussori ed ogni altra garanzia per facilitare l'ottenimento del credito agli enti o società cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative che svolgano attività annessa, analoga o connessa alla propria e sempre al fine di realizzare l'oggetto sociale;	
	g) deliberare l'adesione della cooperativa a consorzi di cooperative o ad organismi consortili, la cui azione possa tornare utile alla cooperativa stessa ed ai soci.	
	Il consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno dei suoi membri oppure ad un comitato esecutivo il cui numero e le cui attribuzioni sono fissati dallo stesso consiglio.	
	Il consiglio può nominare un Direttore e/o un Comitato Tecnico anche fra i non soci, stabilendone la composizione, le mansioni ed eventualmente i compensi.	
	Le deliberazioni relative all'assunzione di prestiti bancari sotto qualsiasi forma devono essere ratificate dall'assemblea.	
	<u>ART. 30 - PRESIDENTE</u>	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale.	
	Il Presidente è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.	
	Può anche rilasciare procure speciali per ricorsi nonché per l'assistenza e la rappresentanza legale della società davanti ad organi giurisdizionali ed amministrativi.	
	Può anche rilasciare procure speciali per determinati atti o categorie di atti, previa autorizzazione del Consiglio di amministrazione.	
	In caso di assenza o di impedimento del presidente tutte le funzioni spettano al vice presidente.	
	<u>ART. 31 - COLLEGIO SINDACALE</u>	
	Verificandosi i presupposti di legge per cui diviene obbliga-	

	torio istituire il Collegio Sindacale, esso sarà composto da tre sindaci effettivi e due supplenti nominati e funzionanti ai sensi di legge. In ogni caso di nomina obbligatoria del Collegio Sindacale, la sua composizione deve essere effettuata in conformità di quanto previsto dall'art.2397 e seguenti Codice Civile.	
	Il Collegio Sindacale, se nominato, deve operare nell'ambito delle funzioni previste dall'art.2403 bis del Codice Civile e, in particolare, deve controllare l'amministrazione della società, vigilare sull'osservanza della legge e del presente statuto ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio e del conto profitti e perdite alle risultanze dei libri e delle scritture contabili. I sindaci devono anche:	
	a) accertare che le valutazioni del patrimonio sociale vengano fatte con l'osservanza delle norme legislative;	
	b) verbalizzare gli accertamenti fatti anche individualmente;	
	c) intervenire alle adunanze dell'assemblea e del Consiglio di Amministrazione;	
	d) convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge in caso di omissione da parte degli amministratori.	
	I Sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo. Il Collegio Sindacale può richiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali e su determinati affari.	
	I Sindaci, infine, hanno tutti gli altri doveri e compiti stabiliti dalla legge.	
	TITOLO VIII	
	<u>ART. 32 - REGOLAMENTO</u>	
	Il funzionamento tecnico ed amministrativo della società potrà essere disciplinato da un Regolamento, da compilarsi dall'organo amministrativo e da approvarsi dall'Assemblea;	
	TITOLO IX	
	<u>ART. 33 - SCIoglimento ANTICIPATO</u>	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:	
	a rimborso dei conferimenti effettuati dai soci sovventori, eventualmente rivalutati	
	- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci, eventualmente rivalutate a norma del precedente art. 23, lett. c);	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.	
	TITOLO X	
	<u>ART. 34 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA</u>	
	Per ogni controversia che dovesse intervenire tra i soci e la società e tra i soci stessi nonché per le controversie promosse da amministratori o instaurate contro di loro la soluzione	

sarà devoluta ad un arbitro amministrativo in base al regolamento della Camera Arbitrale Interprofessionale di Trani (C.A.I.T.) al quale espressamente si aderisce.

Il Collegio composto di tre arbitri che saranno nominati dalla stessa camera arbitrale adotterà la procedura irrituale per la soluzione della controversia con giudizio secondo diritto.

Il lodo sarà impugnabile solo nel caso in cui gli arbitri non abbiano osservato le norme di diritto e solo se:

I) per prendere la loro decisione gli arbitri abbiano dovuto riconoscere questioni non compromettibili;

II) l'oggetto del loro giudizio sia stata la validità di deliberare assembleari.

TITOLO XI

ART. 35 - RINVIO

Per tutto ciò che non sia espressamente contemplato e derogato dal presente statuto o che fosse in contrasto con norme imperative, valgono le disposizioni in materia delle leggi vigenti rette dai principi della mutualità agli effetti tributari e delle leggi speciali applicabili in materia di cooperative a mutualità prevalente.

In originale firmato: Daniele Ciliento, Michela Di Filippo, Carmine di Perna, Giuseppe di Liddo, Gaetano Tenerelli, Vito Rana, Michele Leonetti Notaio (segue sigillo).

Atto registrato all'Agenzia delle Entrate di Bari il 10.03.2011 al n.7963 SERIE 1T.

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo (composta di diciassette facciate), ai sensi dell'Art. 20, 3° comma, D.P.R. n. 445/2000 che si trasmette in termini utili di registrazione ad uso del Registro delle Imprese.

Imposta di bollo assolta ai sensi del decreto legislativo 22.02.2007, mediante Modello Unico Informatico.